

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO CTR S.r.l.
EDIZIONE <GIUGNO> 2012

1. DEFINIZIONI

Nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito attribuito loro: "CTR S.r.l.": significa la CTR S.r.l. e tutte le società, ovunque nel mondo situate, che siano ad essa collegate o da essa controllate, secondo il significato espresso dall'art. 2359 Cod. Civ. "Prodotto/i": signi a qualsiasi prodotto fornito dal Fornitore a CTR S.R.L.. "Fornitore": signi la società destinataria dell'ordine di acquisto da parte di CTR S.R.L..

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le Condizioni Generali di Acquisto qui di seguito riportate trovano applicazione a tutti i rapporti di fornitura tra CTR S.R.L. ed il Fornitore, ivi compresi quelli instauratisi per via informatica. In caso di contrasto o incompatibilità tra le presenti Condizioni Generali di Acquisto e le disposizioni speciali contenute in specifici Contratti di Fornitura, le disposizioni speciali prevarranno in relazione all'oggetto di quel singolo Contratto di Fornitura.

Il Fornitore dichiara di accettare integralmente le presenti Condizioni Generali di Acquisto e rinuncia a far valere nei confronti di CTR S.R.L. le proprie Condizioni Generali di Vendita, ovunque riportate. Qualsiasi modifica o integrazioni alle presenti Condizioni Generali di Acquisto dovrà essere pattuita per iscritto tra CTR S.R.L. ed il Fornitore.

3. OGGETTO DELLE FORNITURE

Il Fornitore si impegna a fornire a CTR S.R.L. i Prodotti per la destinazione al primo impianto (O.E.), al ricambio originale (O.E.S.) ed alla vendita come parti di ricambio (A.M.)

4. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI

Nel corso di esecuzione di qualsiasi rapporto di fornitura, CTR S.R.L. avrà facoltà di richiedere eventuali nuovi modelli di Prodotto realizzati dal Fornitore in sostituzione del precedente modello.

Il Fornitore si impegna d'ora a fornire tali nuovi modelli di Prodotto a CTR S.R.L., previo accordo scritto con quest'ultima per quanto riguarda gli aspetti economici.

Nel corso di esecuzione di qualsiasi rapporto di fornitura, CTR S.R.L. avrà altresì facoltà di richiedere eventuali adeguamenti e/o modifiche sui Prodotti, che il Fornitore si impegna d'ora ad effettuare nel rispetto delle tempistiche e degli aspetti economici concordati per iscritto con CTR S.R.L..

5. PERFEZIONAMENTI

Il Fornitore si impegna a comunicare a CTR S.R.L. ogni perfezionamento tecnico realizzato sui Prodotti. Nel caso di perfezionamenti brevettati sarà concessa a CTR S.R.L. una licenza gratuita, salva l'ipotesi in cui il Fornitore dimostri di avere realizzato l'innovazione in piena autonomia e non nel quadro di ricerche e/o sperimentazioni e/o lavori comunque correlati alla esecuzione delle forniture a favore di CTR S.R.L.. In tale ipotesi, CTR S.R.L. corrisponderà al Fornitore, per la licenza, una equa remunerazione, previo accordo scritto.

6. TERMINI DI CONSEGNA E PENALITA'

I termini di consegna concordati con il Fornitore devono considerarsi essenziali nell'interesse di CTR S.R.L., in conformità alle previsioni di cui all'art. 1457 Cod. Civ. .

In qualsiasi caso di ritardo di consegna da parte del Fornitore, non dovuto ad alcune delle cause di forza maggiore di cui all'art.12 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, CTR S.R.L. avrà facoltà, previa comunicazione scritta al Fornitore, di approvvisionarsi, in tutto o in parte, presso fornitori alternativi, e sarà legittimata ad addebitare al Fornitore i maggiori oneri e costi da essa sostenuti, fornendone adeguata prova.

Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto di CTR S.R.L. ad addebitare altresì al Fornitore un importo pari al 2% del valore complessivo dei Prodotti non consegnati per ogni 5 giorni lavorativi di ritardo, fermo restando che l'importo massimo di tali ulteriori addebiti, applicabili di volta in volta ad ogni singolo ritardo, non potrà superare la percentuale del 10% del valore dei Prodotti non consegnati. Detto importo massimo rappresenta una stima dei danni concordemente effettuata in via preventiva da CTR S.R.L. e dal Fornitore e non preclude il diritto di CTR S.R.L. di richiedere il risarcimento di ogni

eventuale maggior danno nonché, in caso di superamento di tale importo massimo, di risolvere, con effetto immediato, mediante semplice comunicazione, l'ordine di acquisto dei Prodotti ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 cod.civ.

I debiti del Fornitore nei confronti di CTR S.R.L., derivanti dalla applicazione delle penali previste nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto, potranno essere estinti mediante compensazione con eventuali debiti di CTR S.R.L. nei confronti del

Fornitore, anche non scaduti, derivanti da rapporti di fornitura in corso.

7. GARANZIE SUI PRODOTTI

7.1 CONFORMITA' QUANTITATIVA

Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa dei Prodotti, sia a quanto pattuito sia a quanto dichiarato nella distinta di spedizione.

Nel caso in cui si dovesse rilevare una non conformità quantitativa dei Prodotti stessi rispetto a quanto pattuito ovvero a quanto dichiarato nella distinta di spedizione, CTR S.R.L. avrà facoltà di:

- (a) accettare le differenze quantitative con possibilità di modificare corrispondentemente in più o in meno i quantitativi delle eventuali forniture successive;
- (b) respingere la parte della fornitura risultata eccedente, con possibilità, ove il Fornitore non provveda all'immediato ritiro, di rispedire l'eccedenza al Fornitore a spese e rischio di quest'ultimo, o addebitare al medesimo gli oneri di stock e le spese di immagazzinaggio;
- (c) fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6, chiedere al Fornitore che provveda immediatamente all'invio dei Prodotti mancanti, restando inteso che ogni maggior onere o spesa rimanga a carico del Fornitore. In tal caso il Fornitore si impegna a provvedere all'immediato invio dei Prodotti mancanti.

7.2 CONFORMITA' QUALITATIVA E DIFET TOSITA'

Il Fornitore svolgerà tutte le attività, volte a garantire la qualità dei Prodotti, descritte nel "Capitolato Qualità Forniture CTR S.R.L. ("Capitolato Qualità") se presente oppure definite tramite specifiche tecniche e disegni o comunque oggetto di accordi scritti e/o verbali fra CTR S.R.L. ed il Fornitore.

CTR S.R.L. si riserva il diritto di introdurre variazioni alle caratteristiche richieste ove ciò si renda necessario al fine di garantire gli specifici standard qualitativi di determinati Prodotti, di volta in volta da essa indicati.

CTR S.R.L. si riserva il diritto di sospendere il ritiro dei Prodotti qualora le prove dirette a verificare l'affidabilità dei Prodotti o del processo produttivo del Fornitore abbiano esito negativo; ciò sino a che siano risolti i problemi di qualità ed affidabilità così rilevati.

In ogni caso, l'effettuazione dei controlli e delle prove di cui sopra non attenuerà né modificherà gli impegni del Fornitore volti a mantenere e a conseguire i livelli e gli obiettivi di qualità richiesti in specifici Contratti di Fornitura.

Nel caso in cui CTR S.R.L. dovesse riscontrare una difettosità nei Prodotti sia direttamente presso i propri stabilimenti, sia indirettamente su segnalazione del Cliente, lo comunicherà al Fornitore, nei tempi tecnici necessari, indicando di quale difetto si tratti.

In tal caso CTR S.R.L. avrà la facoltà di restituire detti Prodotti, addebitandone al Fornitore il relativo prezzo ovvero di ripararli presso i suoi stabilimenti, comunque addebitando al Fornitore tutte le spese consuntivate.

8. RESPONSABILITA' CIVILE

Qualora durante l'utilizzazione di uno qualsiasi dei veicoli su cui CTR S.R.L. abbia montato o fatto montare un Prodotto fornito dal Fornitore, dovesse verificarsi un sinistro da cui derivino danni a cose o persone, resta _n d'ora inteso che, qualora il sinistro derivi dal Prodotto difettoso, il Fornitore terrà CTR S.R.L. manlevata ed indenne da qualsivoglia azione e/o pretesa avanzata da terzi, così come da ogni spesa od onere che CTR S.R.L. dovesse sostenere in connessione o in conseguenza di tali azioni e/o pretese.

9. MARCHIO

Il Fornitore provvederà ad apporre il marchio CTR S.R.L. o altri marchi o segni distintivi comunque appartenenti alla stessa ("Marchio"), sui Prodotti e/o confezioni originali, con le modalità e secondo le istruzioni indicate da CTR S.R.L..

Tale utilizzo non dovrà mai dar luogo ad alcuna pretesa di alcun genere sul Marchio

da parte del Fornitore. L'utilizzazione del Marchio da parte del Fornitore dovrà cessare in ogni momento dietro richiesta di CTR S.R.L. e comunque con l'ultima fornitura dell'ordine di acquisto risolto.

10. DURATA FORNITURA RICAMBI

Dopo la cessazione della produzione dei Prodotti, il Fornitore si impegna a fornirli ancora per il mercato delle parti di ricambio (A.M.), per un periodo da concordarsi di volta in volta fra le parti, ad un prezzo da concordare sulla base dell'ultimo prezzo pagato, dei volumi previsti e dei lotti di fornitura richiesti da CTR S.R.L..

11. NUMERI DI CODICE CTR S.R.L.

- a) I Prodotti verranno concordemente identificati con il numero di codice ad essi attribuito da CTR S.R.L..
Il Fornitore prende atto e riconosce che tali numeri di codice fanno parte di un sistema numerico complesso predisposto da CTR S.R.L., del quale CTR S.R.L. stessa rimane unica proprietaria.
- b) Conseguentemente, il Fornitore utilizzerà detta numerazione ai soli fini di fornitura previsti nell'ambito delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, impegnandosi fin d'ora a cessare detta utilizzazione al termine del periodo di fornitura.
Il Fornitore garantisce che analogo impegno verrà assunto e mantenuto da eventuali distributori e/o fornitori e/o ausiliari del Fornitore stesso.

12. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Il Fornitore non sarà responsabile per eventuali ritardi nelle forniture qualora tale ritardo sia effettivamente ed unicamente causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale (se non preannunciati o non prevedibili da parte del Fornitore), incendi e da altro evento imprevedibile e completamente al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte del Fornitore.

Verificatesi tali ipotesi il Fornitore dovrà informare immediatamente CTR S.R.L., comunicando i provvedimenti adottati per ovviare a tali inconvenienti. In ogni caso le parti concordano che non saranno considerati cause di forza maggiore gli inadempimenti di eventuali sub-fornitori, sempreché non determinati dalle cause di forza maggiore sopra indicate.

13. REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE

Nel caso in cui il Prodotto sia soggetto a regolamentazioni legislative, italiane e/o straniere (riguardanti la sicurezza, l'inquinamento, ecc.), il Fornitore è tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa all'omologazione ed ai processi produttivi, dalla quale risulti, tra l'altro, con quali modalità e con quali risultati sono state collaudate le caratteristiche interessate. A seguito di specifica richiesta di CTR S.R.L., il fornitore è tenuto a produrre documentazione tecnica relativa al prodotto o a test condotti sul prodotto stesso, prima della formalizzazione dell'ordine di acquisto.

Detta documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore e dovrà essere consegnata a CTR S.R.L. su richiesta di quest'ultima.

Il Fornitore è tenuto ad imporre analoghi obblighi ai propri eventuali subfornitori.

14. ATTREZZATURE

14.1 ATTREZZATURE DI PROPRIETA' CTR S.R.L.

Tutte le attrezzature di proprietà CTR S.R.L. da questa eventualmente messe a disposizione del Fornitore per essere utilizzate per la produzione di un Prodotto dovranno essere contrassegnate da un numero di matricola regolarmente comunicato a CTR S.R.L..

Esse saranno sempre, tutte senza eccezione, indicate nei libri obbligatori tenuti dal Fornitore come esclusiva di proprietà di CTR S.R.L. e dal Fornitore stesso detenute a titolo di prestito d'uso in precario.

L'uso di queste attrezzature sarà concesso al Fornitore da parte di CTR S.R.L. a titolo di comodato gratuito. Pertanto, nessun compenso sarà addebitato al Fornitore per questo motivo.

Il Fornitore utilizzerà le attrezzature di proprietà di CTR S.R.L. esclusivamente per la produzione dei Prodotti di CTR. E' tassativamente esclusa qualsiasi altra utilizzazione di dette attrezzature. Nel caso di inadempimento di detto obbligo da parte del Fornitore, CTR S.R.L. si riserva la facoltà di addebitare tutti i danni direttamente o indirettamente, conseguenti a tale indebito uso.

La restituzione delle attrezzature avverrà a semplice richiesta di CTR S.R.L., in qualunque momento e senza bisogno di alcuna motivazione.

Il Fornitore dovrà effettuare la manutenzione ordinaria delle attrezzature CTR S.R.L. e non potrà per nessun motivo manometterle o modificarle, salvo per eseguire interventi connessi al miglioramento del processo / Prodotto da effettuare previa specifica autorizzazione scritta di CTR S.R.L..

Il Fornitore dovrà altresì provvedere, ove richiesto da CTR S.R.L., ad adeguata copertura assicurativa delle stesse attrezzature contro incendio, furto, vandalismo, disastri naturali, manomissioni.

Egli dovrà inoltre custodire ed utilizzare dette attrezzature con la massima cura astenendosi dal trasferirle fuori dal proprio stabilimento se non espressamente autorizzato per iscritto in tal senso da CTR S.R.L. stessa. Egli non potrà se non espressamente all'uopo autorizzato trasferire le attrezzature a terzi.

Il Fornitore dovrà consentire agli incaricati CTR S.R.L. di controllare, durante il normale orario di lavoro, le modalità della loro conservazione ed utilizzazione nonché il loro stato d'uso.

Resta inteso che, in qualsiasi caso di risoluzione anche anticipata dei rapporti, il Fornitore si impegna a restituire a propria cura e proprie spese le attrezzature franco stabilimento CTR S.R.L..

14.2 ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL FORNITORE

Nel caso in cui le attrezzature utilizzate dal Fornitore per la produzione del Prodotto siano di sua esclusiva proprietà, CTR S.R.L. si riserva la facoltà, all'atto della risoluzione del rapporto di fornitura per qualsivoglia motivo, di pagare un prezzo pari

al residuo ammortamento delle stesse attrezzature, acquisendone così la proprietà.

Resta altresì inteso che ne caso in cui il Fornitore venga assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale, CTR S.R.L. avrà diritto, una volta pagato una somma pari all'ammortamento, di ritirare le attrezzature che dovranno essere consegnate senza indugio da parte del Fornitore.

15. PROPRIETA' INDUSTRIALE

Nel proporre od accettare di studiare e/o adottare per CTR S.R.L. o fornire allo stesso un Prodotto, il Fornitore è tenuto a comunicare preventivamente per iscritto a CTR S.R.L. se e da quale titolo di privativa industriale sia coperto il Prodotto stesso. La mancata preventiva comunicazione da parte del Fornitore si intenderà come rinuncia dello stesso a far valere i suoi eventuali titoli di privativa industriale nei confronti di terzi.

Salvo diversa preventiva pattuizione nel momento in cui lo studio e/o l'adattamento e/o la fornitura del particolare vengano proposti o accettati dal Fornitore, e salvi i diritti del Fornitore derivanti dai titoli di privativa industriale comunicati a CTR S.R.L., nel caso in cui, in connessione con lavori di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo effettuati per un Prodotto destinato a CTR S.R.L., il Fornitore realizzi invenzioni, brevettabili o meno, ne darà comunicazione a CTR S.R.L. e su richiesta di quest'ultima metterà a disposizione della stessa ogni documentazione ed informazione necessaria o utile per la relativa attuazione produttiva. I relativi titoli di privativa industriale si riterranno automaticamente concessi a CTR S.R.L. in licenza per la produzione (diretta e per il tramite di terzi) e l'uso in Italia e all'estero.

Il Fornitore si obbliga, ove richiesto da CTR S.R.L., a domandare l'idonea privativa dell'invenzione in Italia e nei princip ali Paesi esteri, oppure a consentire a CTR S.R.L. di farlo, in nome e per conto del Fornitore. Nel caso in cui l'invenzione, oggetto del titolo industriale, sia ottenuta dal Fornitore comprovatamente in modo autonomo, senza informazione, documentazione o collaborazione tecnica di CTR S.R.L., quest'ultima, come corrispettivo della suddetta licenza, pagherà un'equa remunerazione.

Nel caso in cui il lavoro di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo sia effettuato dal Fornitore in esecuzione di uno specifico incarico di CTR S.R.L., l'invenzione o i relativi titoli di privativa industriale, i disegni, e, in genere i risultati tecnici, saranno di proprietà esclusiva di CTR S.R.L..

16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

16.1 CTR S.R.L. avrà la facoltà di risolvere qualsiasi rapporto di fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni generali, qualora i Prodotti non dovessero corrispondere ai requisiti tecnici o qualitativi pattuiti ovvero qualora il Fornitore dovesse risultare inadempiente anche ad una sola delle disposizioni previste in tema di "Modi che ed aggiornamenti", "Conformità qualitativa e difettosità", "Termini di consegna e penalità", "Proprietà Industriale", "Attrezzature", "Numeri codice CTR S.R.L.", "Marchio".

16.2 CTR S.R.L. potrà altresì risolvere i Contratti di Fornitura in corso, mediante semplice preavviso di 30 giorni, qualora essa abbia notificato per iscritto al fornitore l'inadempimento ad un articolo di queste Condizioni Generali di acquisto, diverso da quelli indicati al punto precedente, ed il Fornitore non abbia posto adeguato rimedio a detto inadempimento entro 60 giorni dalla data di detta notifica

16.3 CTR S.R.L. si riserva ancora il diritto di risolvere anticipatamente qualsiasi contratto di Fornitura in corso con il Fornitore qualora:

- una società terza dovesse acquisire la maggioranza azionaria o il controllo del

Fornitore, secondo il signi_cato espresso dall'art. 2359 cod.civ., restando sin d'ora inteso che il Fornitore si impegna a comunicare a CTR S.R.L. tale evento entro 60 giorni dal suo verificarsi.

- Il Fornitore dovesse essere sottoposto a fallimento, concordato preventivo, o altra procedura concorsuale. In tutti i casi, la risoluzione dei Contratti di Fornitura avverrà mediante semplice notifica al Fornitore della decisione di CTR S.R.L. fermo restando per quest'ultima il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. L'avvenuta risoluzione anticipata dei Contratti di Fornitura, in conseguenza di una delle ipotesi sopra descritte, non comporterà per CTR S.R.L. alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore.

Il Fornitore (Timbro e Firma) _____

17. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Qualsiasi informazione riservata quale, in via meramente esemplificativa, bozze e/o disegni definitivi di progetto, piani, specifiche tecniche, calcoli, documenti in genere ed altri dati, che sia comunicata per iscritto, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico, o verbalmente da ciascuna delle parti all'altra parte in relazione al Contratto e/o ai Contratti di Fornitura e che sia qualificata come confidenziale, dovrà

essere e restare confidenziale e riservata in conformità a quanto previsto dal presente Articolo.

Le parti si impegnano a non divulgare a terzi, ivi compresi eventuali subfornitori, i termini e le condizioni del Contratto o dei Contratti di Fornitura, fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o sia autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria delle informazioni riservate.

Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra parte, per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo alla divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data della divulgazione. E' comunque inteso che, anche in caso di divulgazione, ciascuna delle parti adotterà tutte le precauzioni atte a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa.

Ciascuna delle parti si impegna a non riprodurre, utilizzare o comunque sfruttare informazioni riservate, marchi, emblemi o brevetti dell'altra parte, fatta eccezione per le riproduzioni preventivamente concordate per iscritto.

18. CESSIONE DEI CONTRATTI

CTR S.R.L. potrà cedere qualsiasi Contratto di Fornitura ed ordini di acquisto intercorrenti con il Fornitore a società appartenenti al Gruppo DENSO.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Fornitore e CTR S.R.L. acconsentono, ai sensi degli artt. 10 e 11 L.675/96, nonché a tutti gli effetti di cui alla medesima legge, a che i propri dati personali siano oggetto di trattamento dell'altra parte, purché detto trattamento avvenga a i fini dell'esecuzione del rapporto di fornitura e nel pieno rispetto delle disposizioni della citata legge e della normativa riguardante la tutela dei dati personali di volta in volta vigente.

20. FORO COMPETENTE

Qualsiasi contestazione o vertenza inerente la validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione del presente accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Parma.

21. LEGGE APPLICABILE

Tutti i rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto si intendono regolati e disciplinati dalla legge italiana.

Parma, _____

Il Fornitore (Timbro e Firma) _____

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 C.D. Civo il Fornitore approva espressamente le seguenti clausole:

(Campo di applicazione); (Termini di consegna e penalità); (Garanzie sui Prodotti); (Responsabilità civile); (Attrezzature di proprietà del Fornitore); (Proprietà industriale); (Clausola risolutiva espressa); (Cessione dei contratti); (Trattamento dei dati personali); (Foro competente); (Legge applicabile).